

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 e 45.16 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	35

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Marinello 46.1. Ricorda quindi che, come convenuto nella seduta di ieri, le Commissioni proseguiranno i lavori esaminando le proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che le presidenze hanno riammesso alcune proposte emendative in materia di IVA per cassa. Chiede pertanto che siano riammessi all'esame anche gli emendamenti presentati dal proprio gruppo sulla medesima materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che le presidenze assumeranno le relative decisioni al momento dell'esame delle proposte emendative richiamate dal deputato Borghesi.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario

espresso sull'emendamento Zeller 11.29, salvo diversa valutazione del Governo.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Zeller 11.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Realacci 11.11, Lanzarin 11.10 e Forcolin 11.12 e Galletti 11.18.

Elisa MARCHIONI (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 11.13, volto ad estendere le detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico anche alle strutture turistico-ricettive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marchioni 11.13.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 11.28, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accettare un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Zeller 11.28.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le finalità del proprio emendamento 11.47, chiedendo ai relatori e ai rappresentanti del Governo di riconsiderare il parere espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zeller 11.29, Galletti 11.43 e Cimadoro 11.47.

Andrea LULLI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Bratti 11.45.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive l'emendamento Bratti 11.45 e insiste per la sua votazione, lamentando l'eccessiva disponibilità dei relatori e del Governo ad accantonare l'esame di proposte emendative su richiesta del gruppo del PD.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Bratti 11.45 e insiste per la sua votazione.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Bratti 11.45 e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cambursano 11.49, Cimadoro 11.51 e 11.53.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustra le finalità del proprio emendamento 11.56 volto ad estendere le detrazioni di imposta per interventi di efficientamento energetico agli istituti autonomi case popolari.

Giovanni FAVA (LNP) rileva che il tema recato nell'emendamento Forcolin 11.56 è di particolare attualità con riferimento ai reati di criminalità finanziaria. Osserva infatti che in questo momento le operazioni di trasferimento di denaro all'estero assumono grande interesse per la criminalità organizzata che attraverso di essi trasferisce gli ingenti proventi illeciti all'estero.

Si domanda allora per quale motivo una imposta sugli importi trasferiti, ad esclusione dei trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea e di quelli effettuati verso i paesi dell'Unione europea, con l'esenzione di quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale, non possa essere utilizzata come copertura finanziaria delle detrazioni stabilite all'articolo 11.

Pertanto, qualora il Governo e i relatori non modificassero il loro parere, chiede di accantonare l'emendamento per una più approfondita riflessione sul tema.

Preannuncia infine che il suo gruppo chiederà l'accantonamento anche di altri analoghi emendamenti.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive a nome del proprio gruppo l'emendamento Forcolin 11.56.

Alberto TORAZZI (LNP), manifesta rammarico per il parere contrario espresso sull'emendamento Forcolin 11.56. Sottolinea che la copertura prevista attraverso l'istituzione di un'imposta di bollo

sui trasferimenti di denaro all'estero coinvolgerebbe lavoratori extraeuropei nella contribuzione alle esigenze del Paese. Invita pertanto i relatori e il Governo a accantonare l'esame dell'emendamento

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel ricordare che i trasferimenti di denaro all'estero sono stati oggetto di una specifica tassazione, invita i colleghi del PdL che lo avevano votato a sostenere l'emendamento Forcolin 11.56, che si muove nella stessa direzione, al fine di effettuare una giusta tassazione di risorse che vengono inviate all'estero. Ricorda che le risorse di cui si tratta si aggirerebbero nell'ordine dei 7 o 8 miliardi di euro. Ritiene che tale misura sia onesta soprattutto perché essa, non solo colpisce i proventi e i trasferimenti illeciti, ma utilizza anche una parte di quelle risorse a beneficio di interventi a favore dell'ambiente.

In ogni caso, invita i relatori e il Governo ad accantonare l'emendamento e a valutarne la portata anche sulla base di quanto il Parlamento decise nel recente passato.

Ludovico VICO (PD) ritiene che, seppure l'emendamento ponga un problema giusto, la sua scrittura non appare adeguata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ricorda infatti che tutti coloro che si recano presso gli operatori di *money transfer* devono esibire un documento e che prossimamente una direttiva europea liberalizzerà totalmente le sedi di gestione del trasferimento di denaro, tra l'altro, ponendo un grande problema alla Banca d'Italia che svolge attività di vigilanza sul settore. Ritiene piuttosto che si potrebbe agire sulle commissioni richieste per il trasferimento della moneta.

Osserva, in definitiva, che il problema esiste, ma che la scrittura dell'emendamento Forcolin 11.56 non appare adeguata a risolverlo. Per questo non ritiene di poter sottoscrivere il suddetto emendamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) manifesta disponibilità ad un'eventuale riformulazione

per l'emendamento Forcolin 11.56, al fine di venire incontro ad eventuali esigenze poste dai colleghi. Ritiene in ogni caso che sia opportuna una riflessione sul tema posto dall'emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come i relatori ed il Governo non siano disponibili a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 11.56.

Andrea LULLI (PD) osserva che il problema di una migliore regolamentazione dei *money transfer* esiste, ma ricorda che essa è stata oggetto di numerose modifiche e pertanto più che intervenire su quel settore al fine di effettuare la copertura di ulteriori spese per incentivi per le energie rinnovabili, che gli sembrerebbe azzardato, ritiene che si potrebbe avviare una specifica iniziativa sul tema. Ricorda tra l'altro di aver depositato una apposita proposta di legge proprio sui *money transfer*.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ricorda la scelta compiuta dal Governo sulla questione dei *money transfer* nell'ambito del decreto cosiddetto salva Italia. Ritiene pertanto inopportuna e inappropriata la reintroduzione di una tassazione sui *money transfer* a scopo strumentale di copertura finanziaria. Ritiene infine che tale questione potrebbe essere riesaminata in un prossimo futuro, alla luce delle decisioni assunte a livello europeo riguardanti non solo i *money transfer* ma tutte le transazioni finanziarie.

Alberto TORAZZI (LNP) precisa che l'emendamento Forcolin 11.56 non riforma la tassazione relativa ai *money transfer* ma introduce un'imposta di bollo pari al 2 per cento per coloro che non hanno partita Iva e non sono iscritti all'INPS. Si tratta cioè di una misura di contrasto all'evasione fiscale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce che proprio per tali motivi nel decreto cosiddetto salva Italia è stata introdotta la possibilità di utilizzare i dati

relativi ai trasferimenti e alle giacenze a fini di contrasto all'evasione fiscale, che interessa tutti i contribuenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Forcolin 11.56, Braga 11.57, Delfino 11.62 e Caparini 11.68.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) intervenendo sull'emendamento Fugatti 11.61, invita i relatori e il Governo a modificare il proprio parere operando una più approfondita riflessione. Si tratta, infatti, a suo giudizio, di un emendamento di buon senso, coperto finanziariamente, che opera una tutela del venditore e dell'acquirente. Ritiene pertanto che l'espressione del parere potrebbe essere modificata. In subordine chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fugatti 11.61, Strizzolo 11.69, nonché gli identici articoli aggiuntivi Antonio Pepe 11.06, Galletti 11.015 e Romani 11.024.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023, di cui è cofirmatario, chiedendone l'accantonamento.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.013, chiedendo di accantonare il proprio articolo aggiuntivo 11.012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona, concordi le Commissioni, l'articolo aggiuntivo 11.012.

Comunica quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 12.55 (*vedi allegato 1*), giudicato ammissibile dalle pre-

sidenze, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 13 di oggi.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Bernardo 12.1 e Albinì 12.3, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 12.6, esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 12.14, mentre esprime parere contrario sugli identici Galletti 12.15 e Albinì 12.16, sugli identici Galletti 12.19 e Graziano 12.21, nonché sull'emendamento Messina 12.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 12.35, esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 12.43 e Morassut 12.54, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo La Loggia 12.01.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bernardo 12.1, che ritira.

Tea ALBINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.3.

I deputati Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (FLpTP) e Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrivono l'emendamento Saglia 12.26.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) dichiara di condividere le finalità della proposta emendativa in discussione e non comprende per quale motivo la menzionata cabina di regia debba rappresentare esclusivamente ministeri ed enti locali e non anche un organismo di rappresentanza dei cittadini.

Tea ALBINI (PD) precisa che sono principalmente gli enti locali ad avere la competenza sulla materia cui si riferisce la proposta emendativa, che dichiara pertanto di non condividere.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Saglia 12.26.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Saglia 12.26, approvano l'emendamento Morassut 12.14 (*vedi allegato 2*), respingono gli identici Galletti 12.15 e Albini 12.16, nonché gli identici Galletti 12.19 e Graziano 12.21.

Gabriele CIMADORO (IdV) precisa i contenuti dell'emendamento Messina 12.31, che amplia l'ambito di applicazione della norma agli interventi di demolizione e ricostruzione in luogo di nuove edificazioni. Segnala inoltre che tale proposta emendativa non reca oneri di copertura.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Messina 12.31.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA osserva che quanto previsto dall'emendamento Messina 12.31 risulta già compreso nell'articolo 12 del decreto-legge.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento 12.31, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Morassut 12.35, respingono gli emendamenti Cambursano 12.43 e Morassut 12.54, ed approvano l'articolo aggiuntivo La Loggia 12.01.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone di passare all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 34 e 35.

Le Commissioni concordano.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Lazzari 34.21, parere favorevole sugli identici Lazzari 34.24 e Froner 34.25, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 34.26.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore, invitando il presentatore dell'emendamento Saglia 34.26 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

Stefano SAGLIA (PdL) non ritiene di accogliere l'invito a trasformare il proprio emendamento 34.26 in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che è in fase di elaborazione un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e gas con cui si definiscono le modalità per la selezione dei servizi di flessibilità. Pertanto quanto previsto dall'emendamento Saglia 34.26 risulta compreso nei poteri già spettanti all'Autorità stessa.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Saglia 34.26.

Andrea LULLI (PD) ritiene apprezzabile l'emendamento perché potrebbe rappresentare, qualora fosse approvato, un segnale importante e atteso; con l'effetto di sollecitare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad esercitare le proprie competenze in materia. Dichiara quindi di essere disposto ad apporre la propria firma alla proposta emendativa.

Enzo RAISI (FLpTP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) e Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrivono l'emendamento Saglia 34.26.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Saglia 34.26, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento » con le seguenti « entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Stefano SAGLIA (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 34.36.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Saglia 34.26.

Giovanni FAVA (LNP) lamenta che, come risulta anche dal parere del Governo sull'emendamento in esame, le valutazioni dell'esecutivo sulle proposte emendative dipendono dalla posizione che assumono alcuni gruppi politici e, in particolare, il PD. Ciò dimostra l'orientamento politico del Governo in carica.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Gabriele CIMADORO (IdV) e Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Saglia 34.26, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lazzari 34.21, approvano gli identici Lazzari 34.24 e Froner 34.25 ed approvano l'emendamento Saglia 34.26, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Realacci 35.21, propone invece di accantonare l'emendamento Saglia 35.18, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 35.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Saglia 35.18 e approvano l'emendamento Realacci 35.21.

Federico TESTA (PD) prende atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul proprio emendamento 35.6, di cui è primo firmatario, rilevando come la proposta emendativa intendesse semplicemente affermare il principio secondo cui occorre assicurare un diverso trattamento tra gli idrocarburi gassosi e quelli liquidi, in quanto è possibile ipotizzare una disciplina meno onerosa per gli idrocarburi gassosi, assicurando tuttavia un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), associandosi alle considerazioni del collega

Federico Testa sull'emendamento 35.6, di cui è cofirmatario, sottolinea l'esigenza di valutare anche sul piano economico i limiti previsti per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi gassosi in mare, che determinerebbero l'impossibilità per il nostro Paese di utilizzare ingenti quantità di gas. Segnala, peraltro, la necessità di considerare che la presenza di divieti a livello nazionale rischia di avvantaggiare i Paesi che si affacciano sul mare Adriatico e, in particolare, la Croazia, che non applicano analoghe limitazioni. Si dichiara, comunque, disponibile a ritirare l'emendamento, qualora il rappresentante del Governo sia pronto ad accogliere un ordine del giorno sui medesimi temi.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il problema segnalato dai deputati Federico Testa e Quartiani è senza dubbio serio, ma ritiene che debba tenersi conto anche delle preoccupazioni che si sono poste, a seguito del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, circa i possibili rischi delle attività di scavo. Ritiene, pertanto, che non sia possibile dare un immediato via libera in questa sede alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi gassosi in mare, mentre potrebbe essere utile un ritiro dell'emendamento Federico Testa 35.6 e l'approvazione di un ordine del giorno che richieda opportuni approfondimenti sulla questione.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento Federico Testa 35.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Federico Testa 35.6.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che la reiezione dell'emendamento Federico Testa 35.6 comporta un risultato negativo in termini ambientali e di sicurezza, senza alcun beneficio per il nostro Paese, dal momento che le attività di ricerca ed estrazione verranno realizzate dalla Croazia. Illustra, quindi, gli emendamenti segnalati presentati da deputati del proprio

gruppo, soffermandosi in particolare sugli emendamenti Messina 35.7, 35.8 e 35.27, che recano limitate modifiche volte a migliorare il testo del provvedimento. Prendendo atto, tuttavia, dell'orientamento dei relatori e del Governo, anche a nome dei presentatori, ritira gli emendamenti Messina 35.3, Borghesi 35.25, Messina 35.7, 35.8 e 35.27.

Enzo RAISI (FLpTP) chiede di conoscere le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo sul proprio emendamento 35.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Raisi 35.19, Vico 35.26, Realacci 35.22 e Schirru 35.28.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori si riservano di presentare emendamenti riferiti agli articoli 36 e 37, che, quindi, saranno esaminati in una successiva fase.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 12.20.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 36.28 e 37.95, giudicati ammissibili dalle presidenze, per i quali il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 19 di oggi. Avverte quindi che i lavori odierni delle Commissioni proseguiranno fino alle ore 14, per riprendere alle ore 20.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.25, il quale assorbe sostanzialmente il subemendamento Mantini 0.67.018.4; esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.26, Fava 0.67.018.27 e Mantini 0.67.018.5, esprime parere favorevole sul subemenda-

mento Mantini 0.67.018.6, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.29, Dionisi 0.67.018.7 e Lolli 0.67.018.28. Esprime parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.30, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le lettere c) e d), mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Comaroli 0.67.018.31 e Cimadoro 0.67.018.32, sui quali si riserva, peraltro, un approfondimento. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.8, Fava 0.67.018.33, Comaroli 0.67.018.36, Cimadoro 0.67.018.37, Comaroli 0.67.018.39, Cimadoro 0.67.018.38, Mantini 0.67.018.9 e 0.67.018.10. Esprime parere favorevole sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.44 e Mantini 0.67.018.11. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, nonché Cimadoro 0.67.018.46, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.45, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.67.018.14, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.15, Dionisi 0.67.018.16 e De Angelis 0.67.018.47, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.35, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le lettere a) e c), nonché sul subemendamento De Angelis 0.67.018.48, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Stradella 0.67.018.49 e Dionisi 0.67.018.17, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.67.018.18. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51, nonché sul subemendamento Mantini 0.67.018.19. Esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.52, a condizione che sia riformu-

lato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.53, Lolli 0.67.018.54, De Angelis 0.67.018.55, Pugliese 0.67.018.2, 0.67.018.3 e 0.67.018.1, Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60, Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66, Lazzari 0.67.018.67, Lolli 0.67.018.68, Fugatti 0.67.018.69, De Angelis 0.67.018.70, Mantini 0.67.018.20, Fava 0.67.018.72, Del Tenno 0.67.018.57 e 0.67.018.59, nonché sul subemendamento Fugatti 0.67.018.73, sul quale si riserva un ulteriore approfondimento circa il numero 2) della lettera *b-bis*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala l'opportunità di esaminare con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge i subemendamenti che propongono interventi relativi ad eventi sismici diversi da quello che ha colpito l'Abruzzo nel 2009.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere la considerazione del presidente, rileva peraltro che, se le questioni attinenti agli eventi sismici sono affrontate anche nel presente provvedimento, oltre che nel decreto-legge n. 74 del 2012, è opportuno concludere in primo luogo l'esame dell'articolo 10 e, successivamente, passare all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, riprendendo l'espressione dei pareri, esprime parere contrario sui subemendamenti Laffranco 0.67.018.21, sugli identici Laffranco 0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23, Fava 0.67.018.74, 0.67.018.75, 0.67.018.76, 0.67.018.78, 0.67.018.79, 0.67.018.80, 0.67.018.81, 0.67.018.82, 0.67.018.83, 0.67.018.84, 0.67.018.85, nonché sul subemendamento Marchignoli 0.67.018.24

Il Ministro Fabrizio BARCA esprime parere conforme a quello del relatore.

Lanfranco TENAGLIA (PD) dichiara di aver sottoscritto tutti i subemendamenti

presentati dai deputati Lolli e De Angelis all'emendamento del 67.018 del Governo.

Vittoria D'INCECCO (PD) dichiara di aver sottoscritto tutti i subemendamenti presentati dal deputato Lolli all'emendamento del 67.018 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sul subemendamento 0.67.018.25 De Angelis, nel riconoscere al Ministro Barca la disponibilità ad approfondire con la Commissione le questioni affrontate nell'articolo aggiuntivo del Governo e nei relativi subemendamenti, prende atto dei pareri contrari espressi sia dal relatore che dal Governo sulla maggior parte dei subemendamenti presentati dal suo gruppo. Quanto ai pareri favorevoli, osserva che si tratta di aperture di facciata, riferite a proposte che il Governo, talvolta a torto, considera di scarsa rilevanza e a ridotto impatto. Tale valutazione è stata, ad esempio, incautamente condotta rispetto all'emendamento presentato dal gruppo della Lega Nord Padania sulla norma relativa al Fondo di innovazione, la cui approvazione ha permesso di espungere il riferimento al Mezzogiorno del Paese. Si è trattato un risultato positivo tutt'altro che formale per il suo gruppo, soprattutto se si considera che l'inciso sul Mezzogiorno è inserito ormai per prassi in quasi tutti i testi legislativi elaborati dall'esecutivo. Analoga importanza rivestono per il gruppo della Lega Nord le proposte relative a interventi a favore delle regioni settentrionali, in particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, colpite da calamità naturali, ampliando la platea dei beneficiari degli aiuti al di là dei territori centromeridionali del Paese.

Per quanto concerne le misure proposte nell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, ritiene particolarmente criticabile la previsione di assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di una previsione in evidente contrasto con il carattere, per sua natura temporaneo, dell'emergenza sismica e con la stessa congiuntura economica, dominata da interventi di revisione della spesa pubblica. Tale anomalia è

tanto più inaccettabile quanto più si insiste nel chiedere agli enti locali di provvedere alle proprie esigenze correnti in termini di risorse umane con formule contrattuali a tempo determinato. Anche le misure di riorganizzazione dei ministeri, disposte come apparente conseguenza dell'emergenza sismica, appaiono di dubbia opportunità e condizionate da conflitti di interessi che coinvolgono lo stesso Ministro.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive il subemendamento De Angelis 0.67.18.25 e sottolinea la necessità di escludere dal patto di stabilità i territori in stato di emergenza. Rilevato che nelle regioni colpite dal recente sisma, tra cui è compreso il rodigino, viene prodotto l'1 per cento del PIL, pari a circa 16 miliardi di euro, e che i danni calcolati ammontano a circa 5 miliardi di euro, ritiene insufficienti i 2,5 miliardi stanziati dal Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dai recenti eventi sismici. Ricordato che l'Irpinia, colpita dal terremoto nel 1980, ha ricevuto circa 300 miliardi di euro calcolati al valore attuale, propone di prevedere una tassa di solidarietà da applicare unicamente a quei territori per recuperare le ulteriori risorse da destinare alla ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del 2012.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) precisa che nelle zone colpite dal terremoto del 2012 si produce circa il 2,5 per cento del PIL nazionale. Nel condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, chiede che il proprio subemendamento 0.67.018.24 sia esaminato con riferimento all'articolo 10 del decreto legge.

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottoscrive l'emendamento De Angelis 0.67.18.25. Osserva quindi che dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo non potranno che derivare aumenti dell'ammontare complessivo dei trasferimenti statali o dell'imposizione fiscale locale. Esso inoltre si muove in una direzione diametralmente opposta a quella relativa al federalismo

fiscale, prescindendo dalla politica di fissazione di costi e fabbisogni *standard*, che dovranno necessariamente aumentare ed essere successivamente coperti. Ritiene inoltre che sia difficile comprendere come possa il Governo, in un momento di impegno collettivo di razionalizzazione della spesa, mettere in campo misure di questo tipo che ne determinano un incremento.

Esprime pertanto forti perplessità rispetto alla copertura dell'articolo aggiuntivo in esame attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio destinato a finanziare le autonomie territoriali nell'ambito del sistema del federalismo fiscale. Ritiene peraltro che ciò mostri chiaramente come il Governo non abbia a cuore l'attuazione del federalismo fiscale, che, a suo giudizio, rappresenta l'unica soluzione possibile ai problemi della finanza pubblica nazionale, operando la responsabilizzazione delle classi politiche anche a livello locale.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il dibattito odierno avrebbe dovuto svolgersi in altra sede. Fa presente infatti che se è stata portata la motivazione dello svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento di un provvedimento sul terremoto in Emilia, per esprimere parere contrario sugli emendamenti della sua parte politica, ritiene che altri emendamenti, pur di maggioranza, avrebbero potuto essere dichiarati inammissibili, se i relatori ed il Governo avessero portato come motivazione il contemporaneo e analogo svolgimento del provvedimento sulla *spending review*. Ciò è particolarmente vero con riferimento all'assunzione di trecento nuovi pubblici dipendenti per far fronte ai problemi della ricostruzione del terremoto di L'Aquila. Né ritiene possa essere ritenuta idonea come copertura la prevista riduzione da 60 a 50 dirigenti, che si manifesta più come il frutto di un tentativo di surrettizia introduzione di *spoils system*. Parimenti, non può valere l'argomentazione proposta dal Governo, secondo la quale una quota di quei trecento nuovi assunti sarebbe di età avanzata e quindi inciderebbe meno sulla spesa complessiva.

Manifesta pertanto delusione per il fatto che il Governo non abbia colto l'occasione di questo decreto-legge per risolvere una serie di problemi che il decreto-legge precedente aveva lasciato aperti. Esprime infine rammarico per la mancata previsione dei comuni elencati nel suo subemendamento 0.67.018.74, tra i quali il comune di Mantova, quali comuni gravemente danneggiati dal sisma. L'inserimento di tale previsione risponderebbe invece ad evidenti esigenze di parità di trattamento per tutti i territori colpiti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe essere ricondotto a principi di equità nel trattamento di tutti i cittadini. Ritiene infatti che per l'Abruzzo siano state impegnate ingenti risorse contrariamente a quello che è accaduto per il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Pertanto ritiene che la previsione contenuta nel subemendamento De Angelis 0.67.018.25, che esclude le spese sostenute dai vincoli del patto di stabilità interna debba essere estesa anche agli altri casi. Invita quindi i relatori ed il Governo a rivedere la loro posizione per trattare tutti i cittadini allo stesso modo.

In ogni caso, il suo gruppo si esprimerà a favore del subemendamento De Angelis 0.67.018.25.

Chiede infine che le previste trecento assunzioni a tempo indeterminato per il terremoto de L'Aquila diventino a tempo determinato, anche in considerazione del provvedimento sulla *spending review*. Da ultimo, fa presente che i cittadini del Veneto, colpiti dall'alluvione del 2011, dovrebbero almeno ricevere quanto hanno ricevuto i cittadini di La Spezia.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) sottoscrive il subemendamento De Angelis 0.67.018.25.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.25, risultando pertanto assorbito il subemendamento Mantini 0.67.018.4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta da convocare alle ore 20 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Imbrota.

La seduta comincia alle 20.20.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra il suo subemendamento 0.67.018.26, sottolineando che la sua finalità è quella di permettere l'accesso ai contributi per le imprese di cui all'articolo 70 della legge n. 27 del 2012 non solo alle imprese localizzate nel comune dell'Aquila, bensì anche a quelle del circondario. Fa presente infatti che la natura del complesso industriale aquilano è tale che molte imprese non hanno sede nel comune dell'Aquila ma negli immediati dintorni.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario già espresso sul subemendamento De Angelis 0.67.018.26.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.26.

Giovanni FAVA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.67.018.27, il quale istituisce un apposito Ufficio speciale per la ricostruzione, con lo scopo di assicurare l'assistenza tecnica in tutti i casi in cui sia necessario, a seguito di un terremoto o di altra calamità, procedere a ricostruzioni. Ritiene infatti che, nel momento in cui la necessità di ricostruire sta diventando periodica, sia preferibile costituire una apposita struttura, che raccolga competenze ed esperienza, piuttosto che affidarsi di volta in volta ad organismi straordinari concepiti per la singola evenienza. Si chiede, tra l'altro, come saranno impiegate le duecento unità di personale che l'articolo aggiuntivo del Governo prevede di assumere a tempo indeterminato per destinarle ai comuni interessati dalla ricostruzione, non essendo pensabile che tali unità di personale debbano gravare sull'organico dei comuni anche dopo il completamento della ricostruzione in Abruzzo.

Il Ministro Fabrizio BARCA, premesso di condividere lo *ratio* del subemendamento Fava 0.67.018.27, fa presente che il capoverso articolo 67-ter dell'articolo aggiuntivo del Governo si muove nella stessa direzione, pur non arrivando alla costituzione di un Ufficio speciale per la ricostruzione. Infatti, delle trecento unità di personale di cui si prevede l'assunzione, cento sono destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le assegnerà temporaneamente agli uffici speciali, alle province interessate e alla regione, ma che sono assunte nella prospettiva di costituire nel prossimo futuro un organismo del tipo di quello proposto dal subemendamento Fava. Quanto alle altre duecento unità di personale, concorda con il deputato Fava che il problema della loro assegnazione finale deve essere risolto, non potendo le stesse gravare sull'organico dei comuni.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede se le risorse umane in questione non possano

essere reperite all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre pubbliche amministrazioni.

Il Ministro Fabrizio BARCA risponde che, come è emerso da un'accurata ricognizione, non è possibile reperire le risorse umane necessarie traendole da personale in esubero di pubbliche amministrazioni anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.

Le Commissioni respingono il subemendamento Fava 0.67.018.27.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 13.035, giudicato ammissibile dalle presidenze, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 14 di domani.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.5 a sua firma, volto a chiarire che i rapporti sussistenti tra gli uffici comunali e quelli speciali sono riconducibili all'istituto dell'avvalimento. Si dichiara disponibile ad accedere ad eventuali riformulazioni richieste dal Governo o dai relatori purché sia precisata nei predetti termini la natura della collaborazione che deve intercorrere tra gli uffici comunali e quelli speciali.

Il ministro Fabrizio BARCA rileva che la modalità di collaborazione cui si riferisce il deputato Mantini risulta implicitamente da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo.

Alberto FLUVI (PD) *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sul subemendamento Mantini 0.67.018.5.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.5 ed approvano il subemendamento Mantini 0.67.018.6.

Marcello DE ANGELIS (PdL), illustrando il subemendamento 0.67.018.29 a sua firma, ravvisa l'opportunità che l'uf-

fficio speciale de L'Aquila abbia sede nella città capoluogo della regione e che la Commissione pareri sia presieduta dal rappresentante della medesima città. Ritiene quindi necessario che sia preservata la centralità dell'ufficio speciale de L'Aquila rispetto agli altri otto uffici speciali di cui dovrebbero essere delimitate in modo inequivoco le funzioni.

Il Ministro Fabrizio BARCA dichiara di condividere le considerazioni in merito agli otto uffici speciali menzionati dal deputato De Angelis e lo invita pertanto a presentare un ordine del giorno.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.29.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), intervenendo in merito al subemendamento 0.67.018.7 a sua firma, richiama l'ampio dibattito svolto sulla natura di indennizzo del contributo al quale fa riferimento l'articolo 67-ter. Precisa l'esigenza che si elimini, nella norma, l'improprio utilizzo del termine «contributo», che potrebbe creare evidenti incertezze interpretative.

Il Ministro Fabrizio BARCA precisa che la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 125 del 2010 chiarisce puntualmente la natura di indennizzo del contributo in questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene opportuno esplicitare la natura dell'istituto in questione piuttosto che rinviare ad altre norme di legge.

Giovanni LOLLI (PD), nel ribadire le osservazioni formulate dal deputato Mantini, ravvisa l'esigenza che sia chiarito nel testo che si debba trattare di un indennizzo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) fa notare che il richiamo al termine «contributi» nella disposizione appare improprio in quanto potrebbe essere considerato da chi è tenuto ad applicare la norma una forma

di reddito, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico e fiscale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dionisi 0.67.018.7. Respingono quindi il subemendamento Lolli 0.67.018.28.

Alberto FLUVI (PD) *relatore per la VI Commissione*, ribadisce il parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.30, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere esclusivamente le lettere *a)* e *b)*.

Giovanni LOLLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.30 proposta dal relatore. Segnala, peraltro, che la norma come riformulata presenta talune criticità in relazione alla circostanza che l'ufficio centrale svolga esclusivamente attività di coordinamento. Preannuncia, quindi, la presentazione di un apposito ordine del giorno che chiarisca l'ambito delle funzioni svolte dall'ufficio speciale de L'Aquila rispetto a quelle assegnate agli altri Uffici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottoscrive il subemendamento Lolli 0.67.018.30.

Il Ministro Fabrizio BARCA dichiara la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di tale tenore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Lolli 0.67.018.30, come riformulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il subemendamento 0.67.018.31 a sua firma, che per le due figure apicali degli uffici richiamati dalla norma prevede un contenimento degli oneri agganciando il relativo trattamento economico a quello riconosciuto ai membri del Parlamento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso si dichiara disponibile ad esprimere parere favorevole sui

subemendamenti Comaroli 0.67.018.31 e Cimadoro 0.67.018.32, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 67-ter con il seguente: «Il rapporto di lavoro dei titolari degli uffici speciali è a tempo pieno, esclusivo e determinato».

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) fa notare che la soluzione prospettata dal relatore, eliminando l'esplicita previsione di un limite massimo, rischia di creare le condizioni per un'eccessiva lievitazione del trattamento economico riconosciuto.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che la finalità del subemendamento Comaroli 0.67.018.31 è quella di fissare un rapporto ragionevole fra la responsabilità attribuita e l'emolumento riconosciuto. In questa ottica ritiene che sia assolutamente congruente il riferimento al trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene che il subemendamento Comaroli 0.67.018.31 affronti una questione meritevole di attenzione, in quanto è opportuno fissare un tetto non troppo elevato per il trattamento economico riconosciuto ai titolari degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter previsto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Segnala, infatti, il rischio che, in assenza di un tetto univocamente fissato, vengano riconosciuti emolumenti esorbitanti, come quelli attribuiti di recente al direttore generale della RAI. A suo avviso, su questo tema il Governo sta adottando politiche particolarmente deludenti, del tutto in linea con i comportamenti della vecchia politica.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritiene che sia fondamentale fissare in modo inequivoco un importo massimo ragionevole per il trattamento economico dei titolari degli Uffici speciali, al fine di evitare il riconoscimento di emolumenti esorbitanti. Con riferimento al subemendamento Comaroli 0.67.018.31, ricorda che il proprio gruppo, già in occasione dell'esame del decreto-

legge n. 201 del 2011, aveva proposto l'introduzione di un tetto massimo dei trattamenti economici dei *manager* pubblici parametrato alle indennità riconosciute ai membri del Parlamento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) segnala la necessità di valutare se non vi siano sovrapposizioni tra l'attività degli Uffici speciali previsti dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo e quelle già svolte dalle amministrazioni pubbliche delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) non accetta la proposta dei relatori di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.31.

Le Commissioni respingono il subemendamento Comaroli 0.67.018.31.

Gabriele CIMADORO (IdV) non accetta la proposta dei relatori di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.32.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cimadoro 0.67.018.32.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) ritira i propri subemendamenti 0.67.018.1, 0.67.018.2 e 0.67.018.3.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.8, di cui è primo firmatario, sottolineando come la *governance* dei processi di ricostruzione prefigurata dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo sia eccessivamente complessa e presenti evidenti rischi di assemblearismo. Nel segnalare, pertanto, al Governo l'opportunità di una riconsiderazione del tema, evidenzia che il suo subemendamento intende razionalizzare e snellire i rapporti tra gli Uffici speciali e gli enti territoriali, al fine di assicurare un miglior funzionamento della fase della ricostruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Mantini 0.67.018.8 e Fava 0.67.018.33.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il subemendamento 0.67.018.36, di cui è prima firmataria, evidenziando come il comma 5 dell'articolo 67-ter rivisto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo preveda l'assunzione a tempo indeterminato di duecento unità di personale da parte del Comune de L'Aquila e dei comuni del cratere. Al riguardo, osserva che, qualora si assumano giovani lavoratori, questi si assicurerebbero quarant'anni di lavoro garantito, in un contesto nel quale agli enti locali viene richiesto un significativo sforzo per far fronte ai vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno e dalle procedure di revisione della spesa pubblica. Nel sottolineare come l'emergenza terremoto, per sua natura, non possa avere durata indefinita, ritiene necessario che le trecento assunzioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 67-ter avvengano con contratti di lavoro a tempo determinato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.67.018.86, che affronta anche la questione evidenziata dal deputato Comaroli.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva una forte contraddizione fra il dibattito sulla razionalizzazione della spesa pubblica che si sta svolgendo in queste ore al Senato e le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di trecento unità di personale da parte degli enti territoriali per far fronte alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo. Ritiene, infatti, che sussista un evidente contrasto tra la facoltà di assumere a tempo indeterminato trecento unità di personale, in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, e i vincoli imposti anche ai comuni virtuosi dall'applicazione del Patto di stabilità interno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea come la normativa vigente in ma-

teria di contenimento della spesa pubblica abbia di fatto bloccato le assunzioni negli enti locali, anche qualora questi abbiano seguito politiche di bilancio virtuose. Su un piano più generale, segnala come nel decreto-legge n. 95 del 2012, all'esame del Senato, si preveda una drastica riduzione dei dipendenti pubblici, disponendo anche il loro pensionamento anticipato e reputa pertanto inopportuni interventi normativi volti a favorire assunzioni a tempo indeterminato in relazione a situazioni emergenziali. Osserva, del resto, che in alcune realtà territoriali, come la Sicilia, il numero di dipendenti pubblici rispetto ai cittadini sia assolutamente esorbitante, rispetto ai dati che si registrano nelle regioni centro settentrionali. Sottolinea, pertanto, l'esigenza che le assunzioni previste dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo siano a tempo determinato, rilevando che con ogni probabilità questa è la strada che si è seguita per il terremoto in Friuli-Venezia Giulia e quella che si seguirà per il recente terremoto in Emilia, dove molti tecnici stanno prestando gratuitamente la propria opera. Segnala, peraltro, che il Comune de L'Aquila ha superato il limite di spesa previsto per il proprio personale, dal momento che la spesa per il personale ammonta al 58 per cento della spesa totale a fronte di un limite del 50 per cento previsto dalla normativa vigente. Ritiene, pertanto, inopportuna la previsione di assunzioni a tempo indeterminato, mentre altri enti locali, che presentano un'incidenza della spesa di personale anche inferiore al 20 per cento, non possono provvedere ad assunzioni neppure per finalità di sicurezza.

Maurizio FUGATTI (LNP) evidenzia che il proprio gruppo, pur concordando sull'opportunità di un intervento per chiudere la gestione dell'emergenza conseguente al sisma dell'aprile 2009, esprime molte riserve sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo e sul subemendamento 0.67.018.86, da ultimo presentato dai relatori. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, segnala come per gli incarichi attribuiti ai sensi dei

commi 2 e 7 dell'articolo 67-*quinquies* si faccia riferimento a non meglio precisate procedure selettive pubbliche e a requisiti di elevata e comprovata specializzazione, prevedendo altresì una riserva del 50 per cento a favore del personale che abbia già maturato esperienze presso gli organismi che vengono soppressi dalla medesima disposizione. Osserva, inoltre, che le modifiche proposte all'articolo 67-*ter*, comma 5, non superino le criticità evidenziate dalla collega Comaroli, limitandosi a prevedere il riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero. A suo avviso, tuttavia, questa previsione non appare compatibile con i vincoli assai stringenti posti alle assunzioni dalla normativa relativa al Patto di stabilità interno, osservando come eventuali deroghe dovrebbero riferirsi esclusivamente ad assunzioni a tempo determinato, in quanto non è necessario assumere stabilmente trecento persone nei comuni interessati dal sisma e nella Regione Abruzzo. Evidenzia, infatti, che il progressivo riassorbimento dei nuovi assunti non cambia la sostanza dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, dal momento che nell'attuale congiuntura sono posti stringenti limiti alla sostituzione del personale, anche nei casi di pensionamento.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul subemendamento Comaroli 0.67.018.36, di cui è cofirmatario, lamenta innanzitutto che solo da pochi minuti abbia appreso della presentazione dell'ulteriore subemendamento 0.67.018.86 dei relatori. Rivela, altresì, come il subemendamento 0.67.018.86 dei relatori stravolga, tutto il contenuto originario dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Nel merito stigmatizza il fatto che l'articolo aggiuntivo in esame preveda assunzioni a tempo indeterminato, mentre sarebbe più opportuno che, per affrontare una situazione temporanea quale la ricostruzione dopo il terremoto, si procedesse ad assunzioni a tempo determinato, per il periodo strettamente necessario a portare a termine i lavori. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Comaroli

0.67.018.36, che prevede appunto, anche per esigenze di equità in relazione alla generale situazione occupazionale del Paese, l'assunzione a tempo determinato fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sul subemendamento Comaroli 0.67.018.36, di cui è cofirmatario, osserva come non sia giustificabile prevedere assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato i quali, cessata la gestione ordinaria della ricostruzione, rischierebbero di trovarsi senza lavoro da svolgere. Invita, piuttosto, a prevedere l'assunzione a tempo determinato di tali lavoratori e, contestualmente, idonei meccanismi che ne favoriscano la ricollocazione, anche mediante l'eventuale previsione di crediti di imposta o di corsi di riqualificazione professionale.

Le Commissione respingono, quindi, il subemendamento Comaroli 0.67.018.36.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.37, di cui raccomanda l'approvazione, osservando che esso prevede che le assunzioni di personale specializzato per la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma siano a tempo determinato. Chiede, in particolare, al ministro Barca di chiarire se le risorse da impiegare sono già nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, dovendosi scongiurare il rischio di creare nuovi « carrozzoni » pubblici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.37 di cui è cofirmatario, chiede se vi sia l'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche per il sisma che di recente ha colpito alcune province dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Il Ministro Fabrizio BARCA, osserva che si terrà conto delle effettive esigenze, escludendo in ogni caso la creazione di strutture pletoriche ed inutili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Cimadoro 0.67.018.37, Comaroli 0.67.018.39 e Cimadoro 0.67.018.38.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.9, raccomandandone l'approvazione, in quanto ritiene che sia in contraddizione con la volontà di effettuare una selezione meritocratica la previsione di una quota di riserva addirittura del 50 per cento. Propone, pertanto, di ridurre tale quota in misura non superiore al 30 per cento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.67.018.9, condividendone le finalità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.9.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.10, di cui è primo firmatario, e ne raccomanda l'approvazione, non comprendendo la ragione per la quale è stato espresso parere contrario, dal momento che tale emendamento è volto a rafforzare il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, che si trova in una condizione di grave difficoltà.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.10.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, all'articolo 67-*quater*, commi 1 e 5, dopo le parole « miglioramento sismico », le seguenti: « e, ove possibile, adeguamento sismico ».

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la proposta del relatore di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.43.

Le Commissioni approvano il subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, come riformulato.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.44, osservando che esso propone di sopprimere i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 67-*quater*, in quanto le disposizioni in essi contenute sono già oggetto di ordinanza. Risulta pertanto ridondante riprodurle in una norma di legge.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.44.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.11, e ne raccomanda l'approvazione, evidenziando l'esigenza che anche a L'Aquila si applichino le norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia previste dall'ordinamento vigente.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, Cimadoro 0.67.018.46 e Mantini 0.67.018.14 a condizione che siano riformulati in identico testo, nel senso di precisare gli obiettivi indicati dal comma 2 dell'articolo 67-*quater*.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accetta la proposta del relatore di riformulazione dei subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, di cui è cofirmatario e del proprio subemendamento 0.67.018.14.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.46.

Le Commissioni approvano la nuova formulazione, in identico testo, dei subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, Cimadoro 0.67.018.46 e Mantini 0.67.018.14.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le finalità del suo subemendamento 0.67.018.45, raccomandandone l'approvazione, in quanto teso a rendere più vin-

colante la concessione fino al 30 per cento di un ampliamento delle superfici utili, prevedendo che essa debba avvenire nel rispetto della struttura architettonica dei tessuti storici.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cimadoro 0.67.018.45.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.67.018.15, che affronta il tema delle « seconde case », proponendo che si debbano riconoscere contributi per la riparazione dei danni subiti anche alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale qualora siano ritenute di particolare interesse storico dai piani di ricostruzione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.15. Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Dionisi 0.67.018.16 e De Angelis 0.67.018.47.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, per quanto riguarda il subemendamento Lolli 0.67.018.35, era stato espresso dal relatore e dal Governo parere favorevole sulla sola lettera *b*). Chiede pertanto al presentatore se accetta la riformulazione proposta.

Giovanni LOLLI (PD) insiste sulle ragioni del proprio subemendamento, evidenziando l'esigenza di mettere in sicurezza le parti comuni degli edifici, anche quando si tratti di seconde case, e segnalando le pesanti complicazioni che derivano dalla previsione per cui gli interventi debbano essere delegati al comune.

Il Ministro Fabrizio BARCA condivide la proposta di riformulazione del subemendamento Lolli 0.67.018.35, osservando che le previsioni del comma 5 dell'articolo 67-*quater* tengano conto della particolare condizione del centro storico de L'Aquila.

Giovanni LOLLI (PD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.35.

Le Commissioni approvano subemendamento Lolli 0.67.018.35, come riformulato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.48 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che il particolare interesse paesaggistico sia attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

Marcello DE ANGELIS (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.48.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.48, come riformulato. Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Stradella 0.67.018.49 e Dionisi 0.67.018.17. Approvano infine il subemendamento Mantini 0.67.018.18.

Il ministro Fabrizio BARCA esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con il parere espresso dal Governo.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) invita i relatori ed il Governo a rivedere il parere espresso sul subemendamento Mantini 0.67.018.19, di cui è cofirmataria, chiedendone le ragioni.

Il ministro Fabrizio BARCA ritiene che la formulazione contenuta al comma 10 dell'articolo 67-*quater*, nel testo proposto dal Governo sia preferibile in quanto più garantista.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) osserva come il subemendamento in esame

permetta di salvaguardare i rapporti professionali con i privati.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) fa presente che il subemendamento 0.67.018.19, di cui è primo firmatario, prevede un'incompatibilità funzionale piuttosto che un'incompatibilità connessa alla carica, che non sembra giustificata.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.67.018.19.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione del subemendamento De Angelis 0.67.018.52, nel senso di prevedere che il regime di incompatibilità previsto dal comma 10 dell'articolo 67-*quater* si applichi anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione

Marcello DE ANGELIS (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.52, nel testo riformulato.

Il ministro Fabrizio BARCA, riconsiderando il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Mantini 0.67.018.53, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato sopprimendo il primo periodo, che potrebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene che il primo periodo del subemendamento Mantini 0.67.018.53, sostanzialmente identico al proprio subemendamento 0.67.018.54, con il quale si riconosce la qualifica di infortunati a determinate categorie di cit-

tadini colpiti dagli eventi sismici del 2009, non presenti problemi di copertura.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.53.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mantini 0.67.018.53, nel testo riformulato, risultando, pertanto, assorbito il subemendamento Lolli 0.67.018.54.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.67.018.55. Preso atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, lo ritira e preannuncia che ne trasferirà il contenuto in un ordine del giorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il deputato Pugliese ha ritirato i suoi subemendamenti 0.67.018.2, 0.67.018.3 e 0.67.018.1.

Maurizio DEL TENNO (PdL) illustra le finalità dei propri subemendamenti 0.67.018.56 e 0.67.018.58, volti a sopprimere i commi da 3 a 8 dell'articolo 67-*quinquies*, introdotto dall'articolo 67.018 del Governo, prevedendo diverse coperture degli oneri recati dal medesimo articolo aggiuntivo.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58.

Stefano SAGLIA (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara il convinto voto favorevole sui subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58. Ritiene inaccettabile stabilire, all'interno di condivisibili disposizioni di carattere generale a favore delle zone terremotate dell'Abruzzo, una misura di carattere particolaristico finalizzata ad assumere cinquanta unità presso il Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici. Chiede quindi l'accantonamento dei subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60,

Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari 0.67.018.67.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea che, relativamente alle coperture previste dai subemendamenti richiamati dal deputato Saglia, è stata espressa una valutazione contraria da parte del Ministero dell'economia.

Il Ministro Fabrizio BARCA rileva che le coperture proposte dai subemendamenti in questione non sono idonee, in quanto utilizzano risorse di conto capitale per coprire spese di parte corrente. Esprime rammarico per le dichiarazioni del deputato Saglia e giudica ragionevole la soluzione presentata nel subemendamento 0.67.018.86 dei relatori, che prevede una riserva del 50 per cento del numero complessivo dei nuovi incarichi a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno presso gli organismi del Nucleo di valutazione. Rileva, altresì, che questa soluzione consente di non disperdere professionalità.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottolinea l'importanza di affrontare i nodi ancora irrisolti relativamente agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009. Ritiene, tuttavia, che un Governo tecnico non possa assumere decisioni ispirate a evidenti finalità di *spoils system*, sottolineando come la soluzione in materia di personale individuata dal subemendamento 0.67.018.86 dei relatori sia addirittura peggiore di quella recata dall'articolo aggiuntivo. Invita quindi i relatori a ritirarlo e chiede al Governo di rinunciare alle misure di riorganizzazione recate dall'articolo 67- *quinquies* individuando una diversa copertura.

Luigi LAZZARI (PdL), considerato l'ampio dibattito svoltosi e le notevoli perplessità manifestate sui subemendamenti in discussione, ne chiede l'accantonamento.

Giovanni FAVA (LNP) ricorda di aver per primo sollevato la questione dello *spoils system* relativamente all'articolo 67-*quinquies*, introdotto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Ritiene che il subemendamento 0.67.018.86 dei relatori rappresenti un goffo tentativo di correzione di un testo inaccettabile. Chiede, pertanto, di accantonare l'esame dei subemendamenti precedentemente richiamati dal deputato Saglia e di procedere nei lavori.

Andrea LULLI (PD), sottolinea la priorità di approvare l'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, invita i relatori a riflettere sulle questioni poste dai colleghi intervenuti e ad accantonare i subemendamenti relativi all'articolo 67-*quinquies*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di accantonare i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60, Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari 0.67.018.67.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel ribadire la richiesta già avanzata dal collega Fava di procedere nei lavori delle Commissioni in seduta notturna, ritiene scandaloso che le Commissioni si siano bloccate su una questione relativa ad una riorganizzazione degli uffici del Ministro per la Coesione territoriale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i deputati Bratti, Franceschini, Colaninno e Marco Carra hanno sottoscritto il subemendamento Fava 0.67.018.74.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base di quanto già stabilito in precedenza, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 15 di domani. Segnala inoltre che le Commissioni si riuniranno nuovamente alle ore 21,30 di domani.

Ribadisce che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 12.56, 13.035 e 45.16 dei relatori è fissato alle ore 14 di domani.

La seduta termina alle 23.

ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita
del Paese (C. 5312 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 E 45.16
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 12.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.

12. 56. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12.55
DEI RELATORI

Al comma 9-ter, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: ai cittadini italiani o comunitari appartenenti,.

0. 12. 55. 1. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

All'articolo 12, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga di cui all'articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2,

lettera *f)* e dell'articolo 3, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'articolo 3, comma *7-bis*, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati.

9-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti a soddisfare le necessità delle citate particolari categorie, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex Iacp comunque denominati a dette categorie ovvero assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 1 per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione.

9-quater. Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex Iacp comunque denominati, ovvero di attribuzione ai Comuni nel caso di cui al comma 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

12. 55. I relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma

precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »

13. 035. I Relatori.

ART. 36.

All'articolo 36, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza

operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

36. 28. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 37.95

Sostituire i capoversi commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere

alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da

tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

0. 37. 95. 1. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto

della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la con-

tinuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura delle imprese localizzate nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

0. 37. 95. 2. Del Tenno.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre

dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente.

0. 37. 95. 3. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione competente con le seguenti: Le Regioni e le province autonome; sostituire le parole: l'Autorità concedente con le parole: le Regioni e le province autonome.

0. 37. 95. 4. Del Tenno.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: ad un diverso uso delle acque con le seguenti: all'uso potabile o ad un diverso uso delle acque.

0. 37. 95. 5. Carella.

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: ...del bacino idrografico di pertinenza, aggiungere le seguenti: e prioritariamente; sopprimere le parole: e prioritariamente, che precede le parole: , all'offerta economica;.

0. 37. 95. 6. Del Tenno.

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: e prioritariamente,.

0. 37. 95. 7. Del Tenno.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.

0. 37. 95. 8. Quartiani.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria, sopprimere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

0. 37. 95. 9. Abrignani.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.

0. 37. 95. 10. Abrignani.

Al comma 4, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

0. 37. 95. 11. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto n. 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

0. 37. 95. 12. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

0. 37. 95. 13. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Sopprimere il comma 7.

0. 37. 95. 14. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Al comma 7, dopo le parole: di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico *inserire le seguenti:* , comunque non inferiori al 15 per cento della produzione annua di energia elettrica.

0. 37. 95. 15. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento parametrata al canone di concessione pattuito è destinata dalle Regioni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della Provincia o dell'Unione dei Comuni o dei Bacini Imbriferi Montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma.

0. 37. 95. 16. Quartiani, Del Tenno, Coudrelli.

Al comma 7 sostituire le parole: possono destinare *con la seguente:* destinano *ed aggiungere, in fine, le parole:* il valore complessivo delle risorse destinate ai clienti localizzati nel territorio come previsto dal presente comma non può essere inferiore al 30 per cento del canone di concessione.

0. 37. 95. 17. Quartiani, Del Tenno, Coudrelli.

Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fonda-

mentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione a all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma l'Autorità concedente indice la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successive alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale

dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e rese note nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente compe-

tente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

37. 95. I Relatori.

All'articolo 45, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il periodo dalle parole « Ai fini degli adempimenti » fino alla fine dell'enunciato alla lettera *e*) alle parole « genuinità della provenienza; » del comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente. « Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:

a) la pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete;

b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,

secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-*bis*, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera *c*);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione

dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vi-

genza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; ».

2. Al comma 2, dopo le parole « annotazioni d'ufficio della modifica. » aggiungere le seguenti: « Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica ».

45. 16. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita
del Paese (C. 5312 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attività della Cabina di Regia, con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.

12. 14. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Miotto, Realacci, Viola.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

12. 35. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è

istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Partecipano altresì alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato ge-

nerale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.01. La Loggia, Causi, Lanzillotta, Tabacci, Leo, Bernardo.

ART. 34.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.

* **34. 24.** Lazzari, Romani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.

* **34. 25.** Froner.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.

34. 26. *(Nuova formulazione)* Saglia.

ART. 35.

Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, dopo le parole: in attuazione di atti e convenzioni aggiungere le seguenti: comunitari e.

35. 21. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morasut, Motta, Viola.

ART. 67.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO

All'articolo 67-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

0. 67. 018. 25. De Angelis, Lolli, Piffari.

All'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: edilizia e della con le seguenti: edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della.

0. 67. 018. 6. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-ter, comma 3, dopo le parole: dai Comuni interessati aggiungere le seguenti: con sede in uno di essi e sostituire le parole: coordina le con le

seguenti: coordina gli otto uffici territoriali delle.

0. 67. 018. 30. (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

All'articolo 67-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole: miglioramento sismico, inserire le seguenti: e, ove possibile, adeguamento sismico.

0. 67. 018. 43. (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è

rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

* **0. 67. 018. 12.** (Nuova formulazione). Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento

ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti

*** 0. 67. 018. 13.** *(Nuova formulazione).*

Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderoga-

bile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comun-

que garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti

*** 0. 67. 018. 46.** (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre

quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

*** 0. 67. 018. 14.** (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali benefici sono applicati anche agli edifici con unico proprietario.

0. 67. 018. 35. (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

All'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC.

0. 67. 018. 18. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto

del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

* **0. 67. 018. 50.** Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

* **0. 67. 018. 51.** De Angelis, Lolli, Piffari.

All'articolo 67-quater, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

0. 67. 018. 52. (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.

All'articolo 67-quater, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

0. 67. 018. 53. (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini dell'articolo 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

0. 67. 018. 48. (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.